



---

## **CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

Le condizioni per l'ammissibilità della cessione infragruppo delle eccedenze Ires  
L'esclusione dal Gruppo Iva in assenza di direzione e coordinamento  
Gli effetti sulla base Ace di un conferimento di partecipazioni  
La valutazione sulla sussistenza del requisito della commercialità in caso di liquidazione d'azienda

## **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Il rimborso Iva in caso di annullamento delle fatture non conformi

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

La valutazione degli scarsi risultati a seguito di passaggio generazionale  
La rilevanza dei costi sostenuti dal soggetto interposto  
Gli effetti delle modifiche normative sulla rettifica della detrazione Iva

## Le condizioni per l'ammissibilità della cessione infragruppo delle eccedenze Ires

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 27 ottobre 2021, n.743*

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di cedere le eccedenze Ires nell'ambito di un gruppo societario eterogeneo dal punto di vista dell'appartenenza fiscale. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito come possa ritenersi ammissibile la procedura "semplificata" di cessione delle eccedenze Ires, di cui all'art.43-ter del dpr 29 settembre 1973, n.602, nell'ipotesi in cui il soggetto cedente è la stabile organizzazione italiana di una società estera, a sua volta controllata dalla capogruppo, anch'essa straniera. Infatti, precisa l'Agenzia delle entrate, in merito al requisito del controllo, diretto o indiretto, che deve sussistere tra controllante e controllata, il tenore letterale della norma citata non esclude che il controllo indiretto possa essere esercitato per il tramite di più soggetti interposti, anche se non residenti in Italia, purché equipollenti, nella forma giuridica, alle società di capitali.

[torna su](#)

## L'esclusione dal Gruppo Iva in assenza di direzione e coordinamento

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 19 ottobre 2021, n.733*

L'Agenzia delle entrate, in materia di Gruppo Iva, di cui all'art.70-bis del Decreto Iva, ha chiarito che le società controllate in relazione alle quali sussiste il requisito del controllo, ma non la direzione e il coordinamento ex art.2497-sexies del codice civile, possono essere escluse dal perimetro del Gruppo Iva. Ciò in quanto, afferma l'Amministrazione finanziaria, il controllo societario è condizione necessaria ma non sufficiente per integrare il vincolo organizzativo di cui all'art.70-ter, comma 3 del Decreto Iva, cosicché possono essere escluse dal Gruppo Iva le unità autonomamente organizzate e gestite.

[torna su](#)

## Gli effetti sulla base Ace di un conferimento di partecipazioni

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 19 ottobre 2021, n.732*

L'Agenzia delle entrate, in materia di operazioni straordinarie, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti generati da un conferimento di partecipazioni sulla base di calcolo dell'agevolazione Ace. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il regime penalizzante di cui all'art.5, comma 8, lettera b) del dm 3 agosto 2017, che statuisce l'irrilevanza delle variazioni in aumento derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda, può essere esteso, in via analogica, all'utile accantonato a riserva corrispondente alla plusvalenza su partecipazioni indotta da un conferimento di partecipazioni.

[torna su](#)

## La valutazione sulla sussistenza del requisito della commercialità in caso di liquidazione d'azienda

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 18 ottobre 2021, n.722

L'Agenzia delle entrate, in materia di *participation exemption*, ha chiarito che, nel caso in cui la società partecipata si trovi in liquidazione, la sussistenza del c.d. "requisito della commercialità", di cui all'art.87, comma 1, lettera d) del Tuir, deve essere valutata con riguardo al triennio anteriore al depotenziamento, ossia ai tre periodi di imposta che precedono l'apertura della liquidazione, risultando irrilevante l'eventualità che la società abbia svolto un'attività finalizzata alla conservazione dell'impresa durante la procedura di liquidazione.

[torna su](#)

## Il rimborso Iva in caso di annullamento delle fatture non conformi

Corte di Giustizia – Sentenza del 21 ottobre 2021, causa C-80/20

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il diritto al rimborso dell'Iva relativa ad una cessione di beni non può essere esercitato laddove il contribuente non sia in possesso di regolare fattura. Inoltre, aggiunge la Corte, non è consentito l'annullamento delle fatture non conformi, risultando quindi inammissibile la riproposizione dell'istanza di rimborso, una volta che la prima domanda sia stata respinta senza che l'istante abbia presentato ricorso, sulla base di nuove fatture che non presentino i vizi formali che hanno dato luogo al diniego della prima istanza.

[torna su](#)

## La valutazione degli scarsi risultati a seguito di passaggio generazionale

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 21 ottobre, n.29470*

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che un evidente scostamento rispetto al risultato degli studi di settore può essere giustificato dall'inesperienza dei titolari, subentrati repentinamente al soggetto fondatore nell'ambito del passaggio generazionale. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, il cambio generazionale con eredi inesperti, che potrebbero assumere decisioni errate, valutando erroneamente gli impegni di spesa in termini di tempi di recupero e sostenibilità, può comportare difficoltà nella riorganizzazione dell'attività ed ingenti ripercussioni sulla gestione dell'impresa.

[torna su](#)

## La rilevanza dei costi sostenuti dal soggetto interposto

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 20 ottobre 2021, n.29228*

La Corte di Cassazione, in tema di interposizione fittizia, di cui all'art.37 del dpr 29 settembre 1973, n.600, ha chiarito che occorre imputare in capo all'interponente non solo i componenti positivi di reddito di cui appare titolare il soggetto interposto, ma anche quelli negativi, purché effettivamente sostenuti. Pertanto, afferma la Suprema Corte, ove l'Amministrazione finanziaria non si limiti ad accertare l'interposizione, ma rettifichi in aumento il reddito dichiarato, l'interponente può allora provare l'esistenza di ulteriori costi, dal momento che la *ratio* della disposizione da ultimo citata è quella di ripristinare la tassazione, e quindi l'intero reddito imponibile, in capo al soggetto interponente.

[torna su](#)

## Gli effetti delle modifiche normative sulla rettifica della detrazione Iva

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 14 ottobre 2021, n.27956*

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle possibili conseguenze di un intervento normativo sul regime previsto in materia di rettifica della detrazione Iva, di cui all'art.19-*bis*2 del Decreto Iva. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale circostanza è di sé idonea a determinare una rettifica della detrazione per le operazioni passate, come nel caso dell'art.35, comma 8 del dl 4 luglio 2006, n.223, a seguito della quale è stato introdotto, nell'ambito delle cessioni di fabbricati abitativi, un regime di esenzione Iva per le cessioni effettuate da parte delle imprese costruttrici, in luogo del precedente regime di imponibilità.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Gianpaolo Mazzuferi**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)